

COMUNE DI LAURITO

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento per la raccolta dei prodotti secondari del
bosco, delle piante officinali ed aromatiche
e dei prodotti spontanei del suolo

Approvato con delibera del C.C. n.32 del 30.06.1996
Modificato con Delibera di C.C. n.18 del 30.09.2004
Pubblicazione n° 271 del Reg. dal 15.10.2004 al 30.10.2004

ART.1

Il Comune di Laurito disciplina con il seguente regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.

ART.2

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) funghi epigei o ipogei, siano o no essi commestibili
- b) fragole
- c) mirtilli
- d) asparagi
- e) origano
- f) strame
- g) prodotti spontanei del suolo
- i) noci

ART.3

L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, dei prodotti spontanei del suolo e delle noci nei terreni demaniali di proprietà comunale può essere effettuata solamente dai cittadini residenti nel comune di Laurito i quali risultano titolari dei diritti di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

Ai non residenti sarà consentita la raccolta con le seguenti modalità: domanda indirizzata al Sindaco; pagamento alla tesoreria comunale di euro 10,00.

Il permesso si intenderà valido per il solo giorno del rilascio.

ART.4

Per limitare i danni connessi ad una progressiva degradazione del territorio comunale in generale e delle aree boscate in particolare, il Comune può con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dalla Comunità Montana. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà inoltre vietarne temporaneamente la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni degli enti di cui sopra.

ART.5

Visto l'art.1021 Cod.Civ., la L.R. n°40/94 e la Legge 23/10/1993 n°352, le quantità dei prodotti raccolti da ogni singolo cercatore non possono superare i seguenti valori:

- | | |
|-------------|----------|
| a) funghi | kg 3 |
| b) fragote | kg 0,500 |
| c) mirtilli | kg 1 |
| d) asparagi | kg 1,500 |
| e) origano | kg 0,500 |
| f) noci | Kg 3 |

La raccolta dello strame nelle zone boscate può essere effettuata solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco su domanda dell'interessato.

Tale autorizzazione dovrà specificare la zona, i tempi ed i modi della raccolta nel rispetto delle norme sancite dalle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti in provincia di Salerno.

ART.6

Al fine di sostenere eventuali iniziative produttive capaci di valorizzare il patrimonio agro-pastorale del comune attraverso l'utilizzazione delle varie riserve disponibili e di creare significativi effetti propulsivi del territorio, l'Amministrazione Comunale può, su domanda, autorizzare in caso di accertata esuberanza di produzione, la raccolta dei prodotti secondari del bosco di che trattasi, senza le limitazioni quantitative di cui all'art.5.

L'autorizzazione può essere concessa a cittadini residenti nel Comune di Laurito per i quali la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei suddetti prodotti costituisce fonte di lavoro e di reddito. Nel rilasciare le autorizzazioni il Comune deve dare priorità alle richieste presentate da associazioni o cooperative costituite da cittadini di Laurito.

ART.7

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta.

E' vietato, pertanto estirpare o tagliare piante di fragola, mirtilli, piante officinali o aromatiche. In particolare è vietato estirpare le piante di origano.

E' vietata altresì la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle aree rimboschite.

Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta dovranno essere adottati quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali e dei funghi.

Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto, pertanto, di:

- 1) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo. Essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
- 2) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- 3) raccogliere o danneggiare funghi ritenuti non commestibili;
- 4) porre i funghi raccolti in sacchetti di materiale plastico i quali impediscono la disseminazione;
- 5) raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione;
- 6) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno.

La raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante aromatiche od officinali e delle noci è comunque vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

ART.8

In deroga a quanto previsto dall'art.4 è consentita a persone appositamente incaricate da università o istituti di ricerca la raccolta dei prodotti secondari del bosco, di piante officinali ed aromatiche per soli scopi didattici e scientifici.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco del Comune di Laurito specificando le quantità e l'epoca della raccolta nonché i nominativi delle persone incaricate.

ART.9

Il Comune di Laurito provvederà all'apposizione di tabelle di divieto di raccolta nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento.

ART.10

Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative è affidato ai vigili del comune di Laurito.

Il Sindaco può chiedere all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Salerno l'autorizzazione ad utilizzare per il servizio di vigilanza anche gli agenti del Comando Stazione Forestale di Montano Antilia.

ART.11

Vista la L.R.n°40/94 e la Legge n°352 del 23.10.1993, per le violazioni di cui agli artt.7-8 del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 26,00 a Euro 207 (sanzione in misura ridotta entro 60 gg. Euro 52,00) e la confisca dei prodotti raccolti.

Per le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 si applicano sanzioni amministrative da Euro 65,00 a Euro 465,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 gg. Euro 130,00) e la confisca del prodotto, nonché la denuncia del trasgressore all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 624-633-634-635 del C.P.

Per la violazione a quanto previsto dall'art.5 è previsto il sequestro delle quantità eccedenti a quelle previste.

Gli agenti che accertano violazioni al presente regolamento dovranno procedere all'immediata contestazione dell'infrazione.

In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata, il Comune provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il prodotto confiscato, raccolto in violazione delle norme di cui al presente regolamento dovrà essere conferito ad Istituti di beneficenza.

Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge 24/11/1981 n°689 e della L.R. 10.01.1983, n°13.

ART.12

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente ART.11 saranno utilizzati dal comune di Laurito per interventi atti a migliorare il servizio di vigilanza e per opere di miglioramento del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà del Comune.

ART.13

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

- ALLEGATO A -

Modello per la richiesta del permesso giornaliero ai non residenti per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

Al Sindaco del
Comune di Laurito

Oggetto: Richiesta del permesso giornaliero per la raccolta dei funghi, prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche e dei prodotti spontanei del suolo e delle noci.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in Via _____, documento di
riconoscimento _____ n. _____ rilasciato da _____
in data _____, in possesso del tesserino per la raccolta funghi n. _____
rilasciato in data _____ da _____.

c h i e d e

alla S.V. di voler rilasciare permesso giornaliero per la raccolta nel Comune di Laurito dei prodotti di cui al Regolamento di cui all'oggetto.

Allega: copia documento di identità e attestazione di versamento di Euro _____.

_____, _____

Modalità di pagamento:

- Conto corrente postale n.18970848 intestato a Comune di Laurito – Servizio Tesoreria c/c postale
- Bonifico bancario intestato a Comune di Laurito – Codice IBAN: IT68T0815476531000010828068

Da presentare negli orari di ufficio del comune o con posta elettronica all'indirizzo:

comunelaurito@tiscali.it

COMUNE DI LAURITO
Provincia di Salerno

PROT. N. _____

IL SINDACO

Vista la richiesta del sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in Via _____, documento di
riconoscimento _____ n. _____ rilasciato da _____
in data _____ e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di Euro _____
intestato alla Tesoreria del comune,

RILASCIA

Al medesimo l'autorizzazione per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle
piante officinali ed aromatiche e dei prodotti spontanei del suolo e delle noci da
da effettuarsi il giorno _____ nei modi e per le quantità prevista dal
relativo
regolamento.

Il Sindaco